

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI IN-
DENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI
DI GUERRA

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1953

(3ª Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Concessione di indennizzi e contributi per
danni di guerra » (136) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Seguito della discus-
sione):

PRESIDENTE	Pag. 7, 15, 16
BARDELLINI	16
BRASCHI, <i>relatore</i>	7
LEPORE	16
SCHIAVI	15
TARTUFOLE	16

La riunione ha inizio alle ore 16,40.

Sono presenti i senatori: Artiacò, Bardellini, Condorelli, Crollanza, De Luca Angelo, Elia, Fortunati, Giardina, Giustarini, Lepore, Longoni, Moro, Palermo, Pesenti, Schiavi, Tartufoli e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Cassiani.

TIRABASSI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (136) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra ».

Invito il senatore Braschi, che nella precedente riunione è stato nominato relatore sul disegno di legge, a riferire sull'argomento.

BRASCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nel desiderio di assolvere nel modo più pratico e sollecito il mandato che vi siete compiaciuti di conferirmi e rendendomi conto della somma urgenza ed importanza del disegno di legge che dobbiamo esaminare e discutere, dovendo scegliere fra una completa ed organica relazione scritta ed una esposizione orale, ho pensato di adottare una soluzione che vorrei dire intermedia, prospettando, in un quadro, quanto più possibile sintetico, i capisaldi del « progetto » trasmessoci dalla Presidenza, onde fornire materia di orientamento e di discussione. Mi riservo, se del caso, di stilare una vera e propria relazione in un secondo momento, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi che gli onorevoli colleghi fossero per fare e richiamandomi a tutti quegli elementi

di ordine dottrinario e storico, espositivo e comparativo che volutamente, per ora, trascurò, per amore di brevità e di chiarezza. Mi propongo quindi di offrire una traccia espositiva e assolutamente obbiettiva della legge, che prescindendo dal mio stesso personale atteggiamento e convincimento, come da quelli degli onorevoli colleghi che, non essendosi ancora espressi, non potrebbero trovare nel relatore l'interprete del loro pensiero e dei loro intendimenti.

Vado per sommi capi:

I LIMITI E LA PORTATA DELLA LEGGE.

Cominciamo col tracciare i limiti della legge. Essa non ha inteso e non intende essere — come taluno auspicava — il testo unico delle moltissime leggi e disposizioni, una cinquantina circa, che sono state via, via, emanate, in forma più o meno frammentaria, nel corso di questi ultimi anni, ma ha voluto e vuole disporre per le materie finora non regolate da alcuna legge, mentre cerca al tempo stesso di completare, integrare e coordinare talune norme già emanate ed in esecuzione, rinviando, per il resto, alle speciali disposizioni in atto. Così non sono affatto richiamate o toccate le norme riguardanti i danni alle persone, nè i danni subiti dagli Enti pubblici o assimilati, dallo Stato alle Province e ai Comuni, dagli Enti di beneficenza e di assistenza a quelli di educazione e di culto. L'articolo 2 della legge è molto sintetico, ma traccia esattamente il quadro di quanto, già regolato da particolari norme, esula dal nostro esame e dal nostro « progetto », mentre l'articolo 5 elenca in modo abbastanza chiaro i beni esclusi dalle provvidenze della presente legge, come di quelle precedenti.

Altro limite della legge è quello di ordine territoriale: essa riguarda solo i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania. Essa si estende anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace,

abbiano subito danni di guerra all'estero, purchè il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti domiciliato e residente in Italia o l'ente abbia in Italia la sua sede.

Per costoro è fatto salvo, naturalmente, il trattamento più favorevole che fosse per derivare da accordi o convenzioni internazionali.

Non occorre dire, e implicitamente lo abbiamo già detto, che la legge riguarda solo i cittadini italiani e gli Enti e le società di nazionalità italiana: oltre i direttamente danneggiati, ne possono beneficiare i loro aventi causa a qualsiasi titolo.

LA BASE E LA RAGIONE DEL DIRITTO.

Non intendiamo riferirci alla vasta e complessa materia di ordine teorico che ha caratterizzato la dottrina e la polemica in questa materia, ma ci limitiamo a seguire e a cogliere le indicazioni della legge. Essa si riferisce molto semplicemente al « danno di guerra » dipendente da « fatto di guerra ».

Sono considerati danni di guerra la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di un fatto di guerra. Agli effetti e ai fini della presente legge, poi, è ritenuto fatto di guerra (così si esprime l'articolo 3 che ritengo utile riportare integralmente tanto è dettagliato e completo), « il fatto delle forze armate nemiche, coobelligeranti, alleate o nazionali, nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche ».

Si considerano inoltre fatti di guerra:

a) i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati;

b) le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonchè la esplosione di mine provocata da urto di navi o galleggianti;

c) l'abbandono di beni, nonchè le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purchè costretto da eventi bellici o

da disposizioni delle autorità civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento o evacuazione.

Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, sono considerati fatti di guerra quelli prodotti da bande armate irregolari ovvero occasionati da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, previsti dall'articolo 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

OGGETTO DELLE PROVVIDENZE DELLA LEGGE.

Sono oggetto della presente legge i danni sofferti nei seguenti beni:

a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze;

b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale o industriale;

c) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attività agricola;

d) fabbricati in genere.

LA DENUNCIA DEL DANNO DI GUERRA.

Il primo atto che mette in moto la procedura è quello della denuncia del danno. Essa è fatta, generalmente, all'Intendenza di finanza, ma sono ritenute valide tutte le denunce già presentate alle varie amministrazioni dello Stato che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno trasmetterle alla Intendenza di finanza competente o, nei casi particolari previsti dalla legge, al Ministero del tesoro. Quelli che non avessero presentato ancora la denuncia lo potranno fare entro i 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. Non è ammessa alcuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce.

Per i danni dipendenti da eventuali esplosioni future, i danneggiati dovranno presen-

tare la relativa denuncia, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione.

Nel caso di comproprietà per quote indivise la denuncia può essere presentata da uno solo dei comproprietari nell'interesse anche degli altri.

Qualora poi la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori, o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte, in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato, presentando essi stessi la denuncia nel termine perentorio di 270 giorni dalla entrata in vigore di questa legge.

Il denunciante deve anche dichiarare qualsiasi somma abbia ricevuta per danni di guerra e denunciare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da società assicuratrici, da altri enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonché le somme che siano state ammesse a detrazione, in sede fiscale, quali perdite per danni di guerra.

Tutto quanto percepito e ricevuto sarà, naturalmente, addebitato in sede di liquidazione. Tutta l'istruttoria ha quindi come base di partenza e come giustificazione la denuncia del danneggiato, nei confronti del quale il legislatore ha dovuto premunirsi col massimo rigore, statuendo che nessun indennizzo o contributo sarà corrisposto in caso di denunce o dichiarazioni false o scientemente inesatte, o di omissione delle dichiarazioni più sopra previste.

ACCERTAMENTO DEI DANNI.

All'accertamento del danno provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

Se si tratta di danni alle navi e galleggianti e relativi carichi è competente l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione la nave o il galleggiante sono iscritti.

Per i danni ai beni affidati pel trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione.

Così per i danni ai beni di uso domestico, come per quelli ai fabbricati in genere e agli immobili e mobili adibiti ad attività agricola, industriale, artigiana o professionale, l'Intendente di finanza stabilisce, con suo decreto, se è dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina l'ammontare. Una speciale Commissione provinciale di cui parleremo appresso assiste e collabora con l'Intendente nel periodo istruttorio.

Alla liquidazione dei danni verificatisi fuori dello Stato provvede invece il Ministro del tesoro, il quale, assunte informazioni, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento.

CONTESTAZIONI E RICORSI.

Contro i decreti di accertamento dei danni rispettivamente emanati, nell'ambito della propria competenza, dall'Intendente di finanza e dal Ministro del tesoro, il danneggiato di guerra può interporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avutane. Nell'uno e nell'altro caso il ricorso è indirizzato al Ministro del tesoro che deciderà definitivamente, sentita la Commissione centrale prevista dalla legge.

Si tratta di una Commissione tecnico-amministrativa che ha, appunto, il compito di dare il parere sui ricorsi che vengano presentati e che siede presso il Ministero del tesoro.

La presiede un consigliere di Cassazione ed è composta da quattro funzionari del Ministero del tesoro, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Una speciale Commissione è prevista per i danni verificatisi nei territori posti fuori dei confini dello Stato ma inclusi, come si è osservato, nell'ambito di competenza di questa legge.

Giacchè parliamo di Commissioni, è opportuno precisare come per ogni capoluogo di provincia, come si è già sopra accennato, è prevista la costituzione, con decreto del Ministro del tesoro, di una Commissione tecnico-amministrativa, composta dal presidente del Tribu-

nale o da un magistrato da lui delegato che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da un funzionario della Prefettura, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Ufficio del Genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Ne fanno parte, per i danni riferentisi alla rispettiva competenza, rappresentanti dell'Ispettorato dell'agricoltura e dell'Ufficio del commercio e dell'industria.

Quando in una Provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20 mila, il Ministro del Tesoro ha facoltà di istituire una seconda Commissione, se le denunce superano il numero di 50.000, può essere istituita una terza Commissione.

Dette Commissioni concorrono, nel periodo istruttorio, all'accertamento dei danni, dando il proprio parere e la propria collaborazione all'Intendente di finanza.

Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui sopra documenti e memorie.

L'Amministrazione non può discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.

LIMITI E FORME DEL RISARCIMENTO.

A seconda dei casi e dei beni danneggiati o distrutti, la legge prevede la concessione di un indennizzo, oppure di un contributo con l'obbligo, in questo caso, di ripristinare il « bene » danneggiato o distrutto. È previsto l'indennizzo per gli oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi anche se appartenenti ad Enti o convivenze, nonchè per le merci, le scorte, i prodotti finiti e i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici. Per questo ordine di beni l'indennizzo non può essere, in ogni caso, superiore a un milione di lire.

Per tutti gli altri danni è ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta dell'interessato.

BASE DI COMMISURAZIONE DELL'INDENNIZZO.

L'articolo 25 della legge precisa che l'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del

danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque.

Per i beni più sopra ricordati per i quali è previsto solo l'indennizzo, si applica il coefficiente otto nei Comuni maggiormente danneggiati, ritenendosi come tali quelli dove si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani preesistenti agli eventi bellici.

Dall'importo calcolato coi suddetti criteri si detrae una quota per vetustà non superiore al 25 per cento.

BASE DI COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo, come si è osservato, è concesso a chi si obblighi alla ricostruzione e al ripristino del « bene » danneggiato o perduto, per i casi sopra illustrati per i quali non sia previsto il semplice indennizzo.

La base di commisurazione di tale contributo si determina calcolando la spesa occorrente per il ripristino, la riparazione o la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, moltiplicando l'importo per il rapporto esistente fra i prezzi di allora e quelli al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione.

Tale rapporto viene determinato con decreto del Ministro competente di concerto col Ministro del tesoro. L'importo derivante dal calcolo di base deve essere ridotto dell'eventuale deprezzamento per vetustà in misura mai superiore al 25 per cento.

Sulla spesa così determinata è concesso il contributo del 50 per cento.

La legge prevede poi dei limiti così per l'indennizzo come per il contributo, statuendo:

a) *per gli indennizzi*, qualora l'entità del danno valutato coi criteri di cui sopra superi i 5 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, l'indennizzo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni;

b) *per il contributo*, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valutata sempre coi suindicati criteri, superi le lire 50 milioni, 100 milioni, 150 milioni, il contri-

buto è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni.

Particolari disposizioni sono poi dettate dall'articolo 29 che riguarda esclusivamente le aziende danneggiate del Mezzogiorno.

CONDIZIONI E TERMINI PER IL RIPRISTINO.

Si è detto che per i danni subiti nei beni immobili e in beni mobili adibiti all'esercizio di attività agricole, industriali, artigiane e professionali in genere, il danneggiato ha la scelta fra l'indennizzo e il contributo. Occorre, peraltro, precisare che gli sarà liquidato l'indennizzo qualora non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di volere provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato. Tale dichiarazione deve essere fatta nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il ripristino deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'amministrazione competente (secondo la natura del bene) che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

L'Intendente di finanza può autorizzare il ripristino in opere e luoghi diversi, purchè il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo.

Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo.

Se il ripristino non è effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazioni sul contributo debbono essere restituite.

LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI.

Gli indennizzi o i contributi, per i quali la legge non prevede un diverso sistema di pagamento, vengono corrisposti nel modo seguente:

in unica soluzione, se l'importo non supera lire 1 milione;

in quattro semestralità, se supera lire 1 milione, e non lire 2 milioni;

in dieci semestralità, se supera lire 2 milioni e non lire 5 milioni;

in venti semestralità, se supera lire 5 milioni e non lire 10 milioni;

in quaranta semestralità, se supera lire 10 milioni e non lire 25 milioni;

in sessanta semestralità, se supera lire 25 milioni.

I contributi nelle spese di ripristino sono liquidati e pagati dall'Intendenza di finanza in seguito a certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dagli organi tecnici dell'Amministrazione statale competente.

Sono ammesse liquidazioni parziali, in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici di cui al comma precedente.

Gli indennizzi e i contributi rateali e quelli in annualità sono liquidati e pagati dall'Intendenza.

* * *

Abbiamo dato e riassunto così, per sommi capi, le disposizioni generali della legge prospettandone la struttura, la portata e la procedura. La nostra esposizione non sarebbe completa se non facessimo un cenno alle particolari disposizioni riferite alle diverse categorie di beni danneggiati o distrutti.

Ci richiamiamo, naturalmente, alle posizioni basilari, riferendoci alle tre principali categorie:

a) ai beni relativi alle attività industriali, commerciali, artigiane e professionali;

b) a quelli relativi alle attività agricole;

c) alle case di abitazione.

Per i beni di cui alla lettera a) e b) basta leggere la dettagliata esposizione fatta negli articoli 37 e 38, applicando alle varie voci i calcoli, i termini e le procedure più sopra illustrati e previsti. C'è soltanto una particolare norma riferita al ripristino delle colture arboree, degli impianti e delle attrezzature, nonchè il caso di particolari sistemazioni e trasformazioni agrarie e fondiari precisate nella legge per le quali è previsto un contributo del 45 per cento della spesa, contributo che viene elevato al 60 per cento nelle zone particolarmente danneggiate ed elencate come tali nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33.

CASE DI ABITAZIONE.

Una posizione di particolare importanza e rilievo ha preso nella legge la parte riguardante le case di abitazione, sia per la più vasta portata ed importanza di questa voce, sia perchè la legge viene ad incontrarsi con vari, successivi provvedimenti disposti, sia pure, talora, in via frammentaria nel corso degli ultimi anni. Dispone in merito la nuova legge i seguenti provvedimenti:

1) nel caso di lavori di importo non superiore a lire 500 mila riferito alle singole unità immobiliari di abitazione costituenti il fabbricato, è concesso un contributo diretto in capitale, commisurato all'ammontare della spesa, in ragione del 75 per cento, del 50 per cento e del 25 per cento a seconda delle condizioni economiche del danneggiato, desunte dal patrimonio accertato per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria: patrimoni fino a lire 300.000, fino a lire 500.000 e al di sopra di questa cifra;

2) nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore a lire 500 mila, o anche inferiore, se il proprietario non chiede il contributo diretto in capitale previsto dal precedente comma, è concesso un contributo rateale distribuito in 60 semestralità, in ragione del 50 per cento della spesa.

Nel caso che il danneggiato faccia ricorso ad un mutuo per il finanziamento delle opere, tale contributo rappresenta il concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo stesso.

Per i lavori che superino l'importo di lire 500 mila e non quello di lire 650 mila, il contributo è concesso nella misura fissa di lire 250 mila.

Nel caso di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti (patrimonio sotto le lire 300.000 come sopra valutato) il rimborso della spesa di riparazione ancora dovuto o che sarà dovuto ai termini della legge vigente (decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261) è limitato ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Ove i danneggiati provvedano alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, è concesso ai proprietari, singoli

o consorziati, un contributo costante per 30 anni in ragione del 4 per cento della base di commisurazione del contributo determinata coi criteri da noi più sopra esposti.

Tale contributo è elevato al 5 per cento pei fabbricati da ricostruire nei Comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

Ai danneggiati meno abbienti (patrimonio sotto le lire 300.000 come sopra valutato) che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione nei Comuni più piccoli (sotto i 10.000 abitanti, censimento 1936) o nei Comuni con una percentuale riconosciuta di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale, in unica soluzione, in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo, come sopra determinato, sino ad un milione e duecentomila lire per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Nel caso, sempre, di danneggiati meno abbienti, proprietari di una sola unità immobiliare di abitazione, anche se sita in Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, è permesso al proprietario di ridurre la ricostruzione di detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire.

Sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comunale edilizia, è anche consentito il raggruppamento di due o più unità immobiliari in unico fabbricato.

Per i fabbricati da ricostruire nelle zone sismiche è prevista una maggiorazione del contributo rispettivamente del 25 e del 20 per cento, a seconda che si tratti di zone sismiche di prima o di seconda categoria, sempre che il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

Nel caso di condominio per quote divise, ciascun proprietario può presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione della parte o del piano di sua pertinenza.

Tuttavia, anche uno solo dei condomini, purchè il condominio non abbia fatta analoga richiesta, può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.

Nel caso invece di comproprietà per quote indivise, se il comproprietario o i comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, l'altro o gli altri che intendano procedere al ripristino possono acquistare la proprietà dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Abbiamo, finora, considerato le piccole proprietà e i proprietari meno abbienti o più danneggiati. Per tutti gli altri casi il contributo di riparazione e ricostruzione è concesso nella misura del 40 per cento della base di commisurazione determinata sempre come abbiamo più sopra considerato.

COOPERATIVE E CONSORZI.

Particolari disposizioni vengono poi dettate — e non è il caso di ripeterle tanto è chiara la legge — per i danni subiti dagli Italiani nel territorio libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana in Albania, come per i danni subiti all'estero per parte di cittadini ed enti italiani. Per questi danni, in genere, mentre si facilita l'eventuale ripristino dei beni distrutti su suolo nazionale, si prevede e si facilita la procedura per il pagamento degli indennizzi e dei contributi, prevedendo il reimpiego del contributo anche in beni diversi da quelli perduti o distrutti.

Per i lavori di costruzione e ricostruzione è poi prevista la possibilità di costituire, fra i danneggiati di una stessa provincia, consorzi edili con personalità giuridiche, mediante decreto del Ministro del tesoro.

Tali consorzi godono di particolari agevolazioni le quali, peraltro, sono estese alle società cooperative tra i proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana e alla prima Giunta del Comitato amministrativo di soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) alla quale gli interessati affidino i lavori di ricostruzione.

STANZIAMENTI DI BILANCIO.

Tutte le disposizioni e le provvidenze finora prospettate e illustrate trovano il loro stanziamento in appositi capitoli del bilancio del Ministero del tesoro. È difatti previsto che per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1953-54 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge, venga stanziata ogni anno una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo.

MUTUI E RELATIVE GARANZIE.

La legge prevede infine la possibilità di contrarre mutui per la esecuzione delle opere di riparazione e ricostruzione. Sono a tali operazioni autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, gli enti e istituti di credito e loro sezioni di credito edilizio, fondiario, marittimo, agrario, industriale e simili, nonché la seconda Giunta del Consiglio amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.).

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi enti e istituti che hanno accordato il finanziamento per le costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

Detti mutui vengono erogati, e col sistema rateale, durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione delle opere.

Essi sono ammortizzabili a semestralità costanti in un periodo non eccedente i 30 anni.

Il saggio di interesse sarà determinato con decreti del Ministro del tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, gli enti, gli istituti e la seconda Giunta del C.A.S.A.S. possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

Detti mutui saranno garantiti con ipoteca che avrà prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente, nonché di fronte ai crediti privilegiati.

Per i mutui concernenti beni mobili il credito dell'ente o istituto è assistito da privilegio prevalente su ogni altro.

Finanziamenti provvisori potranno essere eseguiti anche con lo sconto e la cessione del contributo: il contributo non è soggetto nè ad imposta di R. M., nè all'imposta generale sull'entrata.

AGEVOLAZIONI FISCALI.

Sono previste infine particolari agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonché i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonché i diritti o i compensi spettanti agli uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

È prevista infine la esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte per 25 anni, oltre che dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nelle riparazioni o ricostruzioni.

Tali benefici e agevolazioni sono applicabili anche agli immobili distrutti o danneggiati che sono stati già ricostruiti o riparati, qualora il ripristino non sia stato effettuato a totale carico dello Stato.

Quando si tratti di immobili destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale le agevolazioni tributarie di cui sopra sono limitate ad un decennio.

Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, distrutte e ricostruite con o senza il contributo dello Stato, purchè non abbiano carattere di lusso, godono inoltre del beneficio della imposta fissa di registro e della riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree destinate all'edificio e per i contratti di appalto relativi, nonché

della riduzione a metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasferimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione di abitabilità.

NORME ESECUTIVE E ASSISTENZA.

È prevista infine — e siamo alla conclusione — una forma speciale di prelievo su tutti gli indennizzi e i contributi a titolo di assistenza ai sinistrati di guerra meno abbienti.

Il Ministero del tesoro è difatti autorizzato ad applicare una ritenuta fino al 0,50 per cento su ogni somma pagata per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti la assistenza gratuita tecnico-amministrativa da parte di enti ed associazioni con compiti assistenziali, giuridicamente riconosciuti.

Seguiranno, naturalmente, norme pratiche di attuazione che il potere esecutivo emanerà per la più spedita applicazione della legge. È anzi risaputo ed annunziato che gli uffici periferici dei Dicasteri competenti stanno già approntando pratiche, istruttorie e procedure perchè la legge, appena approvata, non soffra di ulteriori ritardi.

* * *

Questa la struttura della legge nelle sue linee generali e nei suoi particolari aspetti. La Camera dei deputati è arrivata a tale testo e a tali conclusioni dopo laboriosissimo esame e dopo infinite discussioni col Tesoro e cogli Uffici tecnici dei diversi Dicasteri interessati. È perfettamente risaputo che le aspettative di molte categorie di danneggiati erano ben diversamente orientate e sono rimaste, qua e là, deluse, ma non c'è dubbio che con questa legge si venga a fare un passo decisivo nella legislazione sui danni di guerra.

Il meglio è spesso nemico del bene ed è sempre saggio il consiglio che suggerisce di prendere il bene perseguendo il meglio.

« È quanto si rende possibile nelle attuali condizioni del bilancio », ha dichiarato più volte il Ministro del tesoro e non è escluso, (anzi!) diciamo noi, che si possa fin d'ora pensare e provvedere a colmare le lacune più evidenti e a togliere i più stridenti difetti.

C'è nella legge un articolo, l'articolo 56, che è particolarmente eloquente e persuasivo: esso mette a disposizione fin d'ora, anzi fin dal 30 giugno scorso, una somma che non può essere inferiore a trenta miliardi per l'esercizio 1953-54 e che si ripeterà poi per gli esercizi successivi fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge.

Le varie categorie interessate stanno sollecitando e pressando perchè la legge arrivi quanto più presto possibile in porto.

La stessa Presidenza del Senato si è resa conto di tale condizione di cose e dell'estrema urgenza del caso quando ha voluto affidare alla nostra Commissione, in sede deliberante, una legge di così vasta portata e risonanza. La Commissione, ne sono sicuro, si mostrerà degna dell'arduo compito, esaminando, discutendo e decidendo in piena libertà, col più grande amore alla causa e col più profondo senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Per dare a tutti la possibilità di studiare attentamente la relazione, si potrebbe rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima riunione, nella quale si potrà iniziare la discussione generale; esaurita questa, si passerà poi alla discussione degli articoli e degli ordini del giorno.

SCHIAVI. Desidererei innanzitutto chiarire una questione pregiudiziale. A tutti è nota l'urgenza della approvazione di questo disegno di legge, urgenza fatta presente anche con le numerose petizioni che ci giungono, molte delle quali sollecitano l'approvazione del provvedimento nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Io vorrei sapere se il nostro compito, una volta iniziato l'esame del disegno di legge, sia limitato alla approvazione del disegno di legge nel testo approvato della Camera dei deputati, oppure se possa estendersi anche alla proposizione di eventuali emendamenti, i quali avrebbero però l'effetto di far tornare il disegno di legge alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È da vedere se dobbiamo chiarire questa questione subito, oppure se, dato che è stata distribuita la relazione scrit-

COMM. SPEC. DANNI DI GUERRA

3ª RIUNIONE (2 dicembre 1953)

ta, dobbiamo rinviare ad altra riunione la discussione di massima.

LEPORE. Se noi entriamo nell'ordine di idee di approvare il disegno di legge così com'è, perchè discuterlo? Perdiamo del tempo, perchè, in fondo, il risultato è quello che tutti vogliamo ottenere, e ciò non solo per la pressione dell'opinione pubblica, ma perchè tutto quello che è stato detto contro questo disegno di legge è già stato valutato dalla Camera dei deputati. Bisogna evitare di fare dell'accademia. Se in effetti ci fosse qualcosa di veramente grave, potremmo discutere; ma qui si tratta di una sola questione: questione di mezzi. Il pensiero dell'opposizione non può essere diverso qui da quello espresso alla Camera dei deputati dove sostanzialmente ha accettato il disegno di legge. Se la maggioranza è d'accordo che la legge deve essere approvata nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, e ciò per necessità contingenti, non dobbiamo discutere altro che su ordini del giorno interpretativi.

TARTUFOLI. In merito alla questione di fondo se si debba o meno approvare questo disegno di legge senza emendamenti, io ritengo che sia necessaria una attenta lettura della relazione Braschi. Credo che ciò sia op-

portuno non perchè si voglia attraverso questo approfondito esame di merito aprire la porta a velleità rivoluzionarie, ma proprio perchè si possa con serietà arrivare alla seconda fase, e cioè all'approvazione della legge. In un secondo tempo, la Commissione potrà presentare ordini del giorno o inserire a verbale chiose che possano servire per una interpretazione autentica della legge ed anche per eventuali future revisioni. Sono perciò favorevole ad un rinvio della discussione, onde dare a tutti la possibilità di studiare attentamente la relazione del collega Braschi.

BARDELLINI. Debbo solo osservare che se è vero che abbiamo avuto sollecitazioni nel senso di approvare la legge così come è, è altrettanto vero che abbiamo ricevuto anche altre sollecitazioni che ci fanno pressione in senso opposto.

PRESIDENTE. Nessun altro facendo osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 17.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari